

(N. 1608)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, MILILLO, PREZIOSI e PICCHIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1966

Condono di sanzioni disciplinari

ONORFVOLI SENATORI — In occasione del XX anniversario della Costituzione della Repubblica abbiamo ritenuto opportuno proporre il presente disegno di legge, concernente la concessione di un condono per le sanzioni disciplinari relative ad infrazioni commesse dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che, nello spirito celebrativo dello storico avvenimento, assume un particolare significato. Tale provvedimento, peraltro vivamente atteso, è complementare al disegno di legge concernente la concessione di amnistia e di indulto per i reati comuni. È evidente, infatti, che diversamente si incorrerebbe in una disparità di trattamento, con danno di coloro che, pur non avendo commesso violazioni delle leggi penali, ma semplici infrazioni disciplinari, non potrebbero beneficiare di alcun atto di clemenza.

I criteri che sono stati seguiti appaiono evidenti già dalla formulazione delle norme. Tuttavia, riteniamo opportuno precisare che con l'articolo 1 si è inteso concedere il condono per tutte le infrazioni commesse dai dipendenti delle Pubbliche Am-

ministrazioni, dai dipendenti degli Enti pubblici, degli Enti di diritto pubblico, e di tutti gli altri Enti che assolvono comunque ad un pubblico servizio.

Abbiamo ritenuto, altresì, che sarebbe stato contrario allo spirito che informa il presente disegno di legge l'esclusione dal beneficio, o la non inclusione tra i beneficiari, di tutti gli iscritti agli Ordini professionali.

Ragioni di giustizia consigliano di escludere dal beneficio le sanzioni che conseguono di diritto da una sentenza penale di condanna, previste dalle singole leggi.

L'articolo 2 prevede un diverso trattamento per coloro che hanno commesso infrazioni perchè spinti da motivi politici o sindacali. Ciò in analogia, del resto, al trattamento di favore per i reati politici o determinati comunque da motivi etico-sociali, previsto dal disegno di legge per la concessione di amnistia e di indulto per i reati comuni.

Tenuto conto, perciò, del movente è sembrato rispondente a ragioni di giustizia restituire nella posizione giuridica *ex ante* il

dipendente che ha subito una sanzione disciplinare.

Resta inteso che gli effetti economici, conseguenti dalla reintegrazione, non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È ovvio che con la reintegrazione il dipendente ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera e che non si deve tener conto, ai fini di questa, neppure dell'abbassamento delle note di qualifica derivate dalle sanzioni disciplinari inflitte per infrazioni di lieve entità.

Date le finalità del presente disegno di legge, l'atto di clemenza non poteva non comprendere anche la posizione di coloro che abbiano subito il licenziamento dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per mancata rinnovazione del contratto di lavoro.

Per tali casi è stato previsto il diritto alla riassunzione, ove l'interessato ne faccia domanda entro 90 giorni.

Queste le linee fondamentali nelle quali si inquadra il disegno di legge che presentiamo all'esame del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso condono:

a) per le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni commesse a tutto il 28 febbraio 1966 dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, da dipendenti degli Enti pubblici e delle Imprese concessionarie di pubblici servizi; degli Enti di diritto pubblico, e degli Enti che svolgono pubblici servizi.

Sono altresì condonate le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse, alla stessa data, dagli iscritti agli Ordini professionali.

Sono escluse dal condono le sanzioni conseguenti di diritto ad una condanna penale;

b) per le sanzioni relative alle infrazioni disciplinari commesse a tutto il 28 febbraio 1966 dagli sportivi affiliati alle federazioni.

Art. 2.

I dipendenti che siano incorsi in infrazioni determinate in tutto o in parte da motivi sindacali o politici, per le quali è applicabile il condono previsto dall'artico-

lo 1, hanno diritto alla reintegrazione della loro posizione giuridica.

Gli effetti economici, conseguenti dalla reintegrazione, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per la mancata rinnovazione del contratto di lavoro, ovvero perchè costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie, sono riammessi in servizio su domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione cui appartenevano o presso altra Amministrazione, con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.